

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

n.di prot.

n. 28 Reg. Del.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale).

L'anno duemilaquattordici, il giorno 03 del mese di Settembre, alle ore 9,45 e segg., nell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale; convocato il Consiglio ed invitati i consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 della L.R. 16/1963, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello, risultano:

	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	D'Angelo	Alberto	P
2	Lamberto	Gaetano	P
3	Villari	Giacomo	P
4	Costa	Antonino	P
5	Russo	Mario	P
6	Cucinotta	Giovanni	P
7	Ramuglia	Riccardo	P
8	Crisafi	Antonino	A
9	Giacobbe	Antonino	A
10	Zirilli	Daniela	P
11	Romeo	Attilio	P
12	Di Salvo	Barbara	P
13	Lamberto	Antonino	P
14	Puglia	Salvatore	P
15	Merlino	Antonia	P

Presenti: 13

Assenti: 2

Dei non intervenuti giustifica l'assenza: /////////////////////////////////

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Dott. Alberto D'Angelo, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Generale Angiola Cutrona.

Ad unanimità vengono nominati scrutatori i consiglieri: Merlino, Costa, Russo.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/92 partecipa alla seduta il Sindaco Matteo De Marco.

Proposta di deliberazione avente per oggetto: " Approvazione Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)" che ha riportato i prescritti pareri, espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n° 30 .

PER LA REGOLARITA' TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

F.to

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa L. Restuccia)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

F.to

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa L. Restuccia)

Si da preliminarmente lettura della proposta, dei pareri del Revisore e della commissione consiliare.

Il cons. Lamberto Antonino richiama i contenuti del verbale della conferenza dei capigruppo laddove lo stesso faceva rilevare che la cons. Merlino, componente del proprio gruppo, ha dovuto partecipare alla commissione fissata per il 27 Agosto u.s. senza la documentazione, fornita solo nella stessa data, per poter discutere e valutare i punti all'odg, specificatamente per quanto attiene le aliquote della IUC.

Ritiene il consigliere che dette proposte siano soggette ai termini di deposito fissati per l'approvazione del bilancio, ed aggiunge che, in tal senso ci sono disposizioni dettate dall'Assessorato agli Enti Locali al quale chiede che venga fornita informativa sulla questione perché possa dare autorevole parere. Chiede, inoltre, il rinvio nella trattazione dei punti in questione all'odg.

Il segretario comunale precisa che il regolamento per la disciplina della IUC è stato trasmesso ai consiglieri il 4 di Agosto, cioè circa 30 giorni prima della seduta, mentre le proposte relative alle aliquote in data 27 Agosto, precisa, inoltre, che i termini, fissati da leggi e regolamenti, sono riferiti alla seduta consiliare e non a quella della commissione.

Aggiunge che trasmetterà il presente verbale all'Assessorato EE.LL. essendo sufficientemente chiara la trattazione della problematica che è stata posta.

Eventuale dettagliata relazione potrà essere inoltrata dai consiglieri richiedenti.

Aggiunge che gli stessi consiglieri hanno presentato emendamenti nelle 24 ore precedenti la seduta, emendamenti oggi istruiti e corredati di parere e che, il rispetto del termine invocato per il deposito delle proposte, sarebbe dovuto essere applicato anche agli emendamenti e cioè tre giorni precedenti la seduta.

Gli emendamenti presentati, corredati dal parere del responsabile del settore economico finanziario vengono allegati al presente verbale, letti singolarmente e non sottoposti a votazione in quanto in contrasto con la normativa vigente.

Entra il cons. Giacobbe, presenti 14.

Il cons. Puglia dice che l'intento del gruppo era quello di venire incontro ai cittadini con maggiori sconti, dilazioni e quant'altro potesse alleviare il carico fiscale ma, se la legge non lo consente, non resta che adeguarsi.

Viene posto in votazione l'emendamento prot.n.13748 del 2 settembre, relativo alle modifiche del regolamento TARI agli artt. 23 punto a) riduzione della tariffa dal 10% al 30% e b) riduzione della tariffa dal 20% al 50% e art.24 punto 1) riduzione della tariffa dal 20% al 30% .

L'emendamento viene respinto con voti favorevoli 5 (gruppo di minoranza e cons. ri Zirilli, e Romeo) e 9 contrari.

Il capogruppo di maggioranza, cons. Lamberto Gaetano, dichiara che il gruppo condivide le motivazioni del funzionario che evidenzia come tali riduzioni comporterebbero rispettivamente aumento alle attività commerciali ed alle utenze domestiche.

Prende la parola il cons. Costa, rilevando il comportamento demagogico del gruppo di minoranza che ha superato ogni limite presentando emendamenti in violazione di legge al solo fine di prendere in giro i cittadini.

Diranno, aggiunge, che hanno fatto di tutto per venire incontro ai cittadini e che la maggioranza ha bocciato gli emendamenti ma, conclude, noi rispettiamo la legge ed i cittadini comprendono che nessuna amministrazione si renderebbe impopolare con imposizioni tariffarie se non costretta da

un sistema normativo che, non sapendo come reperire i fondi, opera solo tagli ai trasferimenti, costringendo le amministrazioni locali ad aumentare le tasse al fine di garantire i servizi.

Entra il cons. Crisafi, presenti 15.

Si continua con l'esame degli emendamenti e relativamente all'emendamento prot.n.13745 del 2 settembre, relativo alle modifiche del regolamento TARI all'art. 31 punto 1), si da atto che, nel regolamento, sono già previste n.4 rate.

Viene accolto come raccomandazione il contenuto dell' all'emendamento prot.n.13749 del 2 settembre e cioè, di poter pagare i tributi attraverso il POS, ove non sia diversamente previsto dalla legge.

Con riferimento all'emendamento prot.n.13772 del 2 settembre, relativo all'inserimento di uno sconto del 10% della tariffa TARI per chi pratica il compostaggio domestico il cons. Lamberto Antonino sottolinea come la maggioranza sia stata sorda alle sollecitazioni mosse in tal senso dal gruppo di minoranza; aggiunge che non è stata data alcuna pubblicizzazione, né con manifesto, né con un cartello, né sul sito del Comune, a tal proposito fa rilevare che, incentivando il compostaggio, l'incidenza del 40% dell'umido, su un totale di circa 3500 T.di rifiuti ,avrebbe portato ad un notevole risparmio dei costi. Bisogna, aggiunge, guardare a chi opera meglio di noi e nell'ottica di non gravare soltanto sui cittadini ma attivare gestioni diverse che consentono un risparmio.

Prende la parola l'ass. Costa che sottolinea come il Piano d'Intervento per l'anno 2014, ammontante ad € 1.060.000,00, sia stato votato anche dal Gruppo d'Opposizione che oggi lo critica così aspramente.

Sottolinea inoltre che lo stesso gruppo d'Opposizione, attraverso l'emendamento che prevede il rimborso di 15,00 € ai primi 300 utenti che si fossero dotati, dimostrandolo, di una compostiera domestica, ha fatto lievitare i costi del Piano d'Intervento ad 1.064.500,00 €, con un aumento di 4.500,00 € rispetto a quanto previsto e proposto dalla Amministrazione Comunale.

Contesta inoltre nel merito quanto detto dal Consigliere Lamberto in riferimento sia al rapporto tra quantità di rifiuti prodotti annualmente nel Comune di Villafranca Tirrena rispetto al numero di utenze esistenti, sia in riferimento all'autentica incidenza quantitativa del compostaggio domestico sulla produzione complessiva di R.S.U. e dunque sul risparmio che da questa pratica potrebbe derivarne.

Infatti, afferma l'ass. Costa, il Comune di Villafranca Tirrena produce ca. 4.000 tonnellate l'anno di R.S.U. divisi per 4.000 utenti ca. tra utenze domestiche e non domestiche.

Da questo rapporto si deduce che ogni utenza villafranchese produce circa 1 tonnellata di R.S.U. annuo.

Pur volendo dare per buono, continua, il concetto secondo cui la frazione umida-organica rappresenta circa il 40% del totale, se ne ricava matematicamente che ogni utenza produce 400 Kg. di umido l'anno.

Pertanto, se tutte le 300 utenze previste dall'emendamento proposto dal Gruppo d'Opposizione si fossero dotate di compostiera domestica, l'ammontare complessiva della frazione umida raccolta e smaltita autonomamente sarebbe stata di 120.000 Kg., pari a 120 tonnellate, che rappresentano su una quantità annua di 4.000 tonnellate circa il 3% complessivo.

Inoltre l'Assessore Costa, considerando che il costo del conferimento in discarica ammonta a circa 100,00 € a tonnellata, stima che il mancato conferimento delle 120 tonnellate del compostaggio domestico, avrebbe fatto risparmiare all'Ente circa 12.000,00 € che su € 1.060.000,00 rappresentano poco più dell'1%.

Peraltro se a questi 12.000,00 € si fossero sottratti i 4.500,00 € necessari all'operazione proposta dal gruppo di Opposizione, ci sarebbe stato un risparmio di 7.500,00 , cifra ben distante da quelle espresse dal Consigliere Lamberto.

Ciò nonostante, a nome dell'Amministrazione, formula un giudizio positivo verso la riduzione del 10% della quota variabile della TARI 2014, affermando come sia cura di questa Amministrazione sostenere ogni iniziativa che vada in direzione della differenziazione dei rifiuti e del rispetto dell'ambiente.

Conclude dicendo che, siamo stati il primo comune della Provincia di Messina ad avere avuto approvato il Piano ed, uno dei primi in tutta la Sicilia.

Abbiamo riassunto, continua, tutto il personale transitato all'Ato; a questo punto il cons. Puglia ricorda che a tale decisione si è giunti dopo sollecitazione della minoranza.

Esce il cons. Ramuglia, presenti 14.

L'ass. Costa pur esprimendosi favorevolmente all'emendamento sulla riduzione della tariffa per chi pratica il compostaggio, fa presente che la legge richiede alcuni requisiti per l'applicazione, quali l'adiacenza dell'abitazione alla campagna, la continuità dell'utilizzo, la rinuncia al servizio di raccolta.

Il cons. Lamberto Gaetano dice che il gruppo di maggioranza non ha alcuna difficoltà ad approvare l'**emendamento che messo ai voti**, viene approvato con voti favorevoli n 11, contrari n.2 Zirilli e Romeo, astenuto Cucinotta.

Si passa, quindi alla votazione del Regolamento ed il cons. Lamberto Antonino dichiara che non vi è alcun provvedimento per alleviare la pressione fiscale, né vi è alcuna prospettiva di riduzione delle tariffe, per questo motivo dichiara il voto contrario della minoranza.

Parimenti dichiara il suo voto contrario il cons. Cucinotta.

La cons. Zirilli dichiara, per il gruppo, l'astensione dal voto.

Rientra il cons. Ramuglia, presenti n.15.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.9,
contrari n.4 e n.2 astenuti (sopra riportati).

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a " Approvazione Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)".

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049

Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, n.3

tel. 090.33 10 261

fax 090.33 63 91

PROPOSTA di deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20.08.2014

PROPONENTE: SINDACO – Dott. Matteo De Marco

OGGETTO: Approvazione “ Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ”.

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l' Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1^a gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi;
 - il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - il secondo collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (Imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 - TASI (Tributi servizi indivisibili)** componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
 - TARI (Tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

- **Visto:**

il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

il comma 704 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di istituzione della Tares;

- **Ravvisata**, pertanto, l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:**
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni delle tariffarie;
 - 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzioni rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - b) per quanto riguarda la TASI:** l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
 - c) per quanto concerne l'IMU:** si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento comunale approvato con delibera del consiglio n. 25 del 27.06.2012.

- **Visti**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014):
- **682** che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;
- **683** che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682;
- **690** che prevede che la IUC è applicata e riscossa dal Comune;
- **692** che prevede che il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

- **Visti:**

- il Decreto Legge 16 del 6 marzo 2014 “ Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;
- l'art. 27, comma 8° della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “ il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente, 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.
- **CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del temine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- **Vista** la circolare dell'11.11.2013 del MEF inerente le modifiche sulle modalità di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe dei regolamenti concernenti i tributi comunali;
- **Che** la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel *Portale del Federalismo Fiscale* costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- **TENUTO CONTO** che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente ", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- **VISTO** il D.M. del 18.07.2014, pubblicato sulla GURI n. 169 del 23.07.2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, viene ulteriormente differito al 30.09.2014;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;

tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando, altresì, contestualmente dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale " IUC " il previgente regolamento TARES;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL PROPONENTE
Il Sindaco
dott. Matteo De Marco



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, n° 3
www.comunevillafrancatirrena.it

Tel. 090 33 101

Fax. 090 33 63 91

e-mail:sindaco@comunevillafrancatirrena.it

Pareri sulla proposta di delibera n° 7 del 20.08.2014 espressi ai sensi della legge n.142/90 art.53 e l.r. n.48/91 art.1 e successive modifiche ed integrazioni.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

li,

Il Responsabile del Settore

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

li,

Il Responsabile del Settore

a L.R. n° 44/91 Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. n° 44/91, per l'impegno relativo alla presente
delibera si attesta la regolare copertura finanziaria sul servizio intervento cap. del bilancio

Il Responsabile del Servizio

li,

Il Responsabile del Settore

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

Parere sull'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" – art. 1, da comma 639 a 737, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)

Verbale n. 09/2014

L'anno 2014, il giorno 22 del mese di Agosto alle ore 09,30 il Revisore Unico dei Conti nella persona del Dott. Salvatore Romeo, per l'espressione del parere di cui in appresso.

RICHIAMATO

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale:

- al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- al comma 1 bis, prevede che “ *< nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. >* ”

- l'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che, il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;

DATO ATTO

- che a far data dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale "I.U.C." i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, dall'altro, all'erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali;

- che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'imposta Unica Comunale risulta composta di n. 3 tributi:

1) Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle ricadenti nelle tipologie catastali A1, A8 e A9), le cui regole applicative ricalcano la normativa precedente, seppure con talune modifiche sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione dal tributo come riscritte all'art. 1, comma 707 della Legge 147/2013.

2) T.A.S.I., tributo riferito ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria), di aree scoperte, nonché, di quelle edificabili.

3) TA.RI., tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali.

- che all'art. 1, comma 704 della Legge 147/2013 Il Legislatore ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., contenente la disciplina della T.A.R.E.S.;

- che, per esigenza di coordinamento, chiarezza ed organizzazione dei tributi di nuova introduzione e/o modifica, risulta funzionale allo scopo disciplinare in unico Regolamento Comunale la disciplina concernente l'Imposta Unica Comunale che nel dettaglio si compone di I.M.U., TA.S.I. e TA.RI.;

ESAMINATI

- le proposte aventi ad oggetto la:
 - "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale ("I.U.C.");
 - "Approvazione aliquote IMU per l'anno 2014";
 - "Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014";
 - "Approvazione delle tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014";
- la bozza di Regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, con il quale viene disposta la disciplina e modalità di gestione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), suddivisa nelle seguenti parti :

- PARTE PRIMA - Disciplina generale della "I.U.C." composta da n. 2 articoli ;

- PARTE SECONDA - "TA.RI." - Regolamento per l'istituzione del tributo "TA.RI." (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti) costituita da n. 39 articoli con Allegato "A" = Sostanze assimilate ai rifiuti urbani ed Allegato "B" = Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – Disposizioni generali. Costituito da n. 5 articoli (dal n. 1 al n. 5);

TITOLO II – Presupposto e soggetti passivi. Costituito da n. 6 articoli (dal n. 6 al n. 11);

TITOLO III – Tariffe. Costituito da n. 11 articoli (dal n. 12 al n. 22);

TITOLO IV – Riduzioni ed agevolazioni. Costituito da n. 4 articoli (dal n. 23 al n. 26);

TITOLO V – Dichiarazioni, Accertamento e Riscossione, Contenzioso. Costituito da n. 9 articoli (dal n. 27 al n. 35);

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie. Costituito da n. 4 articoli (dal n. 36 al n. 39);

Allegato "A" = Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.

Allegato "B" = Categorie di utenze non domestiche.

- PARTE TERZA – Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili "(TA.S.I.)". Composto da n. 14 articoli;

CONSTATATO

- che ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativo contenuto ai commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, il Regolamento sulla disciplina dell'Imposta Unica Comunale, esplica la propria efficacia decorrere dal 01.01.2014;

- la conformità del Regolamento da approvarsi alla normativa in vigore introdotta con Legge 147/2013 (Legge di Stabilità anno 2014), con riguardo alla disciplina dell'Imposta Unica Comunale;
- che le aliquote IMU – TARI e TASI per l'anno 2014 risultano conformi all'impianto normativo vigente;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso dal Responsabile del settore finanziario;

CONSEQUENTEMENTE ESPRIME

Per quanto di sua competenza, parere favorevole alle proposte di adozione, da parte del Comune di Villafranca Tirrena, del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale" così come proposto dal Consiglio Comunale dell'Ente e delle relative aliquote.

Letto confermato e sottoscritto

Villafranca Tirrena, lì 22.08.2014

Il Revisore Unico dei Conti
(Dott. Salvatore Romeo)

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049

Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Verbale 2[^] Commissione Consiliare (Bilancio – Manutenzione e Decoro Urbano)

L'anno due mila quattordici il giorno ventisette del mese di agosto alle ore nove e segg. nell'ufficio della Presidenza del Consiglio si è riunita la Commissione Comunale "Bilancio – Manutenzione e Decoro Urbano".

Sono presenti i sigg.

- Russo Mario - Presidente Commissione
- Ramuglia Riccardo – Componente
- Merlino Antonia – Componente

La commissione procede a trattare le proposte di deliberazione di Consiglio comunale aventi ad oggetto:

- 1) Proposta n. 7 avente ad oggetto " Approvazione regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)".
- 2) Proposta n. 8 avente ad oggetto " Approvazione aliquote IMU per l'anno 2014".
- 3) Proposta n. 9 avente ad oggetto " Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014".
- 4) Proposta n. 10 avente ad oggetto " Approvazione delle tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014".
- 5) Sentenza del Tribunale di Messina n. 4983/13 nel giudizio Ferlazzo Paola c/ Comune di Villafranca Tirrena – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio.

Interventi:

Dopo ampia discussione in riferimento ai 5 argomenti posti all'ordine del giorno, la commissione esprime: a) parere favorevole, con il solo voto contrario del membro Merlino per il punto " 4) Proposta n. 10 avente ad oggetto " Approvazione delle tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 " poiché non è stato diminuito per l'anno in corso il piano finanziario da porre a base del calcolo delle tariffe TARI; b) per gli altri 4 argomenti la commissione esprime: parere favorevole (consigliere Russo e Ramuglia) mentre si astiene il consigliere Merlino dichiarando altresì, che ha ricevuto le proposte solo in data odierna.

Alle ore 12:00 , non avendo nient'altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Lei e Gherardi

Il Presidente

M. Russo



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

PROVINCIA DI MESSINA

Cod.Fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo,3 - Tel. 090 33 101 - Fax 090 33 63 91

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

“IUC”

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo TARI
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PARTE TERZA

Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

Art. 1.
Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) per quanto concerne l'IMU: si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento comunale approvato con delibera del consiglio n. **25 del 27.06.2012**.

Art. 2

Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso

b) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

PARTE SECONDA

**Regolamento per l'istituzione del Tributo "TARI"
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al
servizio gestione dei rifiuti)**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25 Agevolazioni
- Art. 26. Obbligo della dichiarazione

TITOLO V- DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art 28 Poteri del Comune

Art. 29. Accertamento

Art. 30. Sanzioni

Art. 31. Riscossione

Art 32. Interessi

Art. 33. Rimborsi

Art. 34. Somme di modesto ammontare

Art 35Contenzioso

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 37. Clausola di adeguamento

Art. 38. Disposizioni transitorie

Art. 39. Disposizioni per l'anno 2014

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, disciplina la componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Comunale Unica “IUC” prevista dall’articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge n° 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n° 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfì o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie;

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotto di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte e i portici aperti su più di 2 lati, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le soffitte e sottotetti aventi accesso con botola e/o di altezza media inferiore a cm.150.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione tributaria.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto

di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque

non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare tutte le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

UTENZE NON DOMESTICHE	Percentuale di riduzione della superficie (%)
Lavanderia a secco, tintorie non industriali, autofficine, elettrauto, gommisti.	25
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali falegnameria, carpenterie e simili, tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche.	25
Produzione di allestimenti od insegne, laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici.	20
Distributori di carburante, autolavaggi.	10
5. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:	
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;	
b) comunicare entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulari e fatture).	

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la

numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile di cui ai precedenti commi 1 e 3 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o dal progetto approvato dall'ufficio edilizia. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per le smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs 15 novembre 1993, n. 507.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dagli uffici preposti del Comune almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume un numero fisso di occupanti pari a 2 salvo prova contraria documentata:

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - c) agli utenti che effettuano il compostaggio domestico, se ricorrono i requisiti di legge, riduzione del 10%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

Art. 25 Agevolazioni

Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, di assumersi l'onere del pagamento totale o parziale della tariffa a favore di soggetti assistiti dai Servizi sociali, che versino in condizioni di grave disagio sociale, relativamente all'abitazione occupata direttamente.

L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro

il 30 del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 29. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessive indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicati, siano superiori ad € 500,00 per le utenze domestiche e ad € 1.000,00 per le utenze non domestiche il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 32. Consentire al contribuente la possibilità di richiedere la rateizzazione (da concludersi entro l'anno) per le utenze domestiche per importi superiori a € 100,00 per quelle non domestiche per importi superiori a € 300,00, prima che intervenga l'emissione degli avvisi di accertamento, evitando l'applicazione di sanzioni ed interessi. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo comunale e provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione..

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni.

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto legge 6. dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014. sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU e della TARES.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 39 — Disposizioni per l'anno 2015

Per il 2015, in sede di prima applicazione, le dichiarazioni da presentare per usufruire della riduzione prevista all'art. 23, punto 1, comma c, dovranno pervenire entro il 30.04.2015. le comunicazioni successive a tale data saranno valide dall'anno di imposta 2016.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenzi infettivi
- pannolini pediatrici e i pannolini,
- confezionatori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club

PARTE TERZA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 – Riduzioni
- Art. 8 – Dichiarazione
- Art. 9 – Versamenti
- Art. 10 – Rimborsi e compensazione
- Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 12 – Riscossione coattiva
- Art. 13- Entrata in vigore del regolamento
- Art. 14 – Clausola di adeguamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Art. 6 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Riduzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) s.m.i, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo delle eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 1.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9/07/1997, n. 241.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, il versamento della 1^a rata è effettuato entro il 16.10.2014.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 13 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1^ogennaio 2014.

Art. 14 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegu automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049

Via Don Luigi Sturzo, n.3

Provincia di Messina

tel. 090.33 10 261

Cod. fisc. 00275560837

fax 090.33 63 91

Parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario all'emendamento
prot. N. 13743 del 02.09.2014

L'emendamento proposto è in violazione di Legge, poiché il versamento della TASI
viene effettuato nei termini stabiliti dal comma 3 dell'art. 9 del Decreto Lgs. 14 marzo
2011 n. 23. Tali termini, solo per l'anno 2014, vengono regolamentati dal D.L. n.
88/2014.

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Dott.ssa Lucia Restuccia

Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T.-Me-
Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T.-Me-

Emendamento ai sensi dell'art.9 commi 6e7 del Regolamento Comunale

OGGETTO: Modifiche all'Art. 9 del Regolamento per l'istituzione del tributo TASI


I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore

Propongono di apportare la seguente modifica al disposto – Versamenti-

- Punto 3) modificare con n 3 rate il versamento del tributo con scadenza :
16 Aprile, 16 Agosto e 16 Dicembre

01-09-2014

I Consiglieri



Comune di Villafranca T.-Me-	
n. 13 KH3	
Cap.	Citt.
Scadenza	2 SET. 2014
da Arrivo	
Scadenza II	

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049

Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, n.3

tel. 090.33 10 261

fax 090.33 63 91

Parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario all'emendamento
prot. N. 13742 del 02.09.2014


L'emendamento proposto è in violazione di Legge:

La base imponibile TASI (la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU), è ridotta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili.

Detta percentuale è stata stabilita dal legislatore all'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e ribadita nella Legge 44/2012 in sede di conversione del D.L. 16/2012.

IL RESPONSABILE DEL 4^o SETTORE

Dott.ssa Lucia Restuccia



Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T.-Me-
Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T.-Me-

Emendamento ai sensi dell'art.9 commi 6e7 del Regolamento Comunale

OGGETTO: Modifiche all'Art. 5 del Regolamento per l'istituzione del tributo TASI

I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore


Propongono di apportare la seguente modifica al disposto Base Imponibile

- Punto 3) modificare con Base imponibile e' ridotta del 75% per i fabbricati dichiarati Inagibili o inabitabili, di fatto non utilizzabili

01-09-2014

I Consiglieri

Consiglio di Villafranca T.M.		
MESSINA		
n.	13XU2	■ P.M.
Ca	Ca	Pa
data	12 SET. 2014	
in Acris		
Spedite a		



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.ap. 98049

Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, n.3

tel. 090.33 10 261

fax 090.33 63 91

Parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario all'emendamento
prot. N. 13744 del 02.09.2014

L'emendamento proposto è in violazione di Legge:

- L'art. 1 della Legge 296/2006, nell'abrogare al comma 173, l'art. 13 del D.Lgs. 504/92, ha previsto al comma 164 il termine di 180 gg. per i rimborsi.

IL RESPONSABILE DEL 4^o SETTORE

Dott.ssa Lucia Restuccia

Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T.-Me-
Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T.-Me-

Emendamento ai sensi dell'art.9 commi 6e7 del Regolamento Comunale

OGGETTO: Modifiche all'Art. 10 del Regolamento per l'istituzione del tributo TASI

I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore


Propongono di apportare la seguente modifica al disposto – Rimborso e Compensazioni

- Punto 2) modificare, con il Comune provvede al rimborso entro 60 giorni dalla data Di presentazione dell'istanza di rimborso.

01-09-2014

I Consiglieri

Autographe de
Antoine Maden



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049

Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, n.3

tel. 090.33 10 261

fax 090.33 63 91

Parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario all'emendamento
prot. N. 13740 del 02.09.2014

L'emendamento proposto è in violazione di Legge:

La sanzione è, infatti, legislativamente prevista dal comma 698 dell'art. 1 della Legge
147/2013 (Legge di stabilità 2014)

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Dott.ssa Lucia Restuccia

Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T.-Me-
Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T.-Me-

Emendamento ai sensi dell'art.9 commi 6e7 del Regolamento Comunale

OGGETTO: Modifiche all'Art. 11 del Regolamento per l'istituzione del tributo TASI


I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore


Propongono di apportare la seguente modifica al disposto – Attivita' di controllo e sanzioni-

- Punto 8) modificare con : euro si applica la sanzione da €100,00 a 200,00 euro

01-09-2014

I Consiglieri





COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049

Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, n.3

tel. 090.33 10 261

fax 090.33 63 91

Parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario agli emendamenti
prot. N. 13748 - 13751 del 02.09.2014

Per gli emendamenti proposti si esprime parere contrario:

- L'eventuale riduzione della tariffa di cui all'art.24 del regolamento TARI dal 20 al 30 per cento, comporterebbe un consequenziale aumento delle utenze non domestiche attive (attività commerciali);
- L'eventuale riduzione della tariffa di cui all'art.23 del regolamento TARI dal 10 al 30 per cento (punto a) e dal 20 al 30 per cento (punto b), comporterebbe un aumento considerevole nelle utenze domestiche. Per le due categorie in argomento, sono state previste agevolazioni rispetto all'anno 2013 al comma 3 dell'art. 17 del suddetto regolamento.

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Dott.ssa Lucia Restuccia

Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T. Me

Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T. Me

EMENDAMENTO ai sensi dell'Art 9 commi 6e7 del Regolamento Comunale

OGGETTO: Modifiche all'art.23 del Regolamento per l'istituzione del tributo TARI

I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore
Propongono di apportare le seguenti modifiche al disposto dell'Art.23 della TARI


- Punto a) Riduzione della Tariffa dal 10% al 30%
- Punto b) Riduzione della Tariffa dal 20% al 50%

Villafranca T. 01/09/2014

I Consiglieri

Antonio Merlini

Lamberto Antonino



Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T. Me

Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T. Me

EMENDAMENTO ai sensi dell'Art 9 commi 6e7 del Regolamento Comunale



OGGETTO: Modifiche all'art.24 del Regolamento per l'istituzione del tributo TARI

I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore
Propongono di apportare le seguenti modifiche al disposto dell'Art.24 della TARI

- Punto 1) Riduzione della Tariffa dal 20% modificare con 30%

Villafranca T. 01/09/2014

I Consiglieri



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049

Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, n.3

tel. 090.33 10 261

fax 090.33 63 91


Parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario agli emendamenti
prot. N. 13750 - del 02.09.2014

L'emendamento proposto non può essere accolto:

Il termine richiesto di 60 giorni è in contrasto con quanto disposto con gli artt. 13 dei
Decreti Lgs. n. 471/97 e n. 472/97.

IL RESPONSABILE DEL 4^o SETTORE

Dott.ssa Lucia Restuccia



Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T. Me

Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T. Me

EMENDAMENTO ai sensi dell'Art 9 commi 6e7 del Regolamento Comunale

OGGETTO: Modifiche all'art.30 del Regolamento per l'istituzione del tributo TARI


I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore
Propongono di apportare le seguenti modifiche al disposto dell'Art.30 Sanzioni
della TARI


- Punto 1) Per versamenti con ritardo Superiore a Quindici giorni ,modificare con 60 giorni

Villafranca T. 01/09/2014

I Consiglieri







COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049

Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Parere del Responsabile del settore Economico – Finanziario all'emendamento prot. n. 13739
del 02.09.2014.

L'emendamento proposto è in violazione di legge. La sanzione è, infatti, legislativamente prevista dal comma 696 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa Lucia Restuccia



Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T. Me

Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T. Me

EMENDAMENTO ai sensi dell'Art 9 commi 6e7 del Regolamento Comunale

OGGETTO: Modifiche all'art.30 del Regolamento per l'istituzione del tributo TARI


I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore
Propongono di apportare le seguenti modifiche al disposto dell'Art.30 Sanzioni
della TARI

- Punto 2) Per omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 50%

Villafranca T. 01/09/2014

I Consiglieri

Antonio Merlino
Lamberto Antonino
Puglia Salvatore



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049


Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Parere del Responsabile del settore Economico – Finanziario all'emendamento prot. n. 13747
del 02.09.2014.

L'emendamento proposto è in violazione di legge. La sanzione è, infatti, legislativamente prevista
dal comma 697 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa Lucia Restuccia



Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T. Me

Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T. Me

EMENDAMENTO ai sensi dell'Art 9 commi 6e7 del Regolamento Comunale

OGGETTO: Modifiche all'art.30 del Regolamento per l'istituzione del tributo TARI

I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore
Propongono di apportare le seguenti modifiche al disposto dell'Art.30 Sanzioni
della TARI


- Punto 3) Per infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50%, modificare
Con 30%

Villafranca T. 01/09/2014

I Consiglieri

Lamberto Antonino

Merlino Antonia
Puglia Salvatore



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049


Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

**Parere del Responsabile del settore Economico – Finanziario all'emendamento prot. n. 13738
del 02.09.2014.**

L'emendamento proposto è in violazione di legge. La sanzione è, infatti, legislativamente prevista dal comma 698 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa Lucia Restuccia



Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T. Me

Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T. Me

EMENDAMENTO ai sensi dell'Art 9 commi 6e7 del Regolamento Comunale

OGGETTO: Modifiche all'art.30 del Regolamento per l'istituzione del tributo TARI

I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore
Propongono di apportare le seguenti modifiche al disposto dell'Art.30 Sanzioni
della TARI


- Punto 4) Per infedele o mancata o incompleta risposta al questionario di cui all'Art. 29 comma 2, si applica la Sanzione amministrativa da €50,00 a € 250,00

Villafranca T. 01/09/2014

I Consiglieri

Antonino

Merlino
Puglia



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049

Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, n.3

tel. 090.33 10 261

fax 090.33 63 91

Parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario all'emendamento
prot. N. 13745 del 02.09.2014

L'emendamento proposto non può essere accolto:

L'art. 31 del Regolamento TARI nella stesura definitiva, consegnata unitamente alla Proposta, al Comma 1 prevede già l'agevolazione nella suddivisione delle scadenze dei pagamenti in quattro rate (febbraio, maggio, settembre, novembre).

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Dott.ssa Lucia Restuccia

Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T. Me

Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T. Me

EMENDAMENTO ai sensi dell'Art 9 commi 6e7 del Regolamento Comunale

OGGETTO: Modifiche all'art.31 del Regolamento per l'istituzione del tributo TARI

I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore
Propongono di apportare le seguenti modifiche al disposto dell'Art.31 Riscossioni
della TARI

- Punto 1) Suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti nei mesi Maggio e Settembre;
- Modificare con suddividendo in 3 rate, Aprile Agosto e Dicembre.

Villafranca T. 01/09/2014

I Consiglieri

Antonio Merlino

Lamberto Antonino
Antonia Puglia

Comune di Villafranca T. Me	
N. 13745	
da	da
data	data
da versare	da versare
verso il	

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049


Provincia di Messina

Cod. fisc. 00275560837

Parere del Responsabile del settore Economico - Finanziario all'emendamento prot. n. 13749
del 02.09.2014.

L'emendamento proposto è in violazione di legge. Le modalità di versamento del tributo sono, infatti, legislativamente previste dal comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 con le modifiche apportate dal D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa Lucia Restuccia



Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T. Me

Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T. Me

EMENDAMENTO ai sensi dell'Art 9 commi 6e7 del Regolamento Comunale

OGGETTO: Modifiche all'art.31 del Regolamento per l'istituzione del tributo TARI

I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore
Propongono di apportare le seguenti modifiche al disposto dell'Art.31 Riscossioni
della TARI


Aggiungere :


- Punto 5) la possibilita' di poter pagare i tributi tramite P.O.S.

Villafranca T. 01/09/2014

I Consiglieri







COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
*C.a.p. 98049
Via Don Luigi Sturzo, n.3
Provincia di Messina
tel. 090.33 10 261
Cod. fisc. 00275560837
fax 090.33 63 91

Parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario all'emendamento
prot. N. 13741 del 02.09.2014

Per l'emendamento proposto si rimette la decisione al Consiglio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL 4^o SETTORE
Dott.ssa Lucia Restuccia

Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T.-Me-
Al Sig Presidente del Consiglio del Comune di Villafranca T.-Me-

Emendamento ai sensi dell'art.9 commi 6e7 del Regolamento Comunale

OGGETTO: Modifiche all'Art. 39 del Regolamento per l'istituzione del tributo TARI


I Sottoscritti Consiglieri, Lamberto Antonino, Merlino Antonia, Puglia Salvatore


Propongono nelle disposizioni per l'anno 2014 , di modificare il versamento dell'importo del tributo in 4 rate , con scadenza

Novembre , Dicembre, Gennaio 2015 e Febbraio 2015 .

01-09-2014

I Consiglieri


Lamberto Antonino
Merlino Antonia
Puglia Salvatore



20/12

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

*C.a.p. 98049

Via Don Luigi Sturzo, n.3

Provincia di Messina

tel. 090.33 10 261

Cod. fisc. 00275560837

fax 090.33 63 91

Parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario all'emendamento
prot. N. 13772 del 02.09.2014

Per l'emendamento proposto si rimette la decisione al Consiglio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Dott.ssa Lucia Restuccia

Al Sig Sindaco del Comune di Villafranca T. - Me

Al Sig Presidente del Comune di Villafranca T. - Me

EMENDAMENTO ai sensi dell' Art. 9, Commi 6 e 7, del Regolamento Comunale

OGGETTO : Modifiche alle tariffe TA.RI. art. 23 e 24


I sottoscritti consiglieri, Lamberto Antonino, Puglia Salvatore e Merlino Antonia , propongono di apportare le seguenti modifiche alle norme sulle tariffe TA.RI. :


Considerato che occorre incentivare il compostaggio domestico per quanto attiene la frazione umida dei rifiuti domestici, che incide per il 40% del totale dei rifiuti conferiti in discarica.

Si propone di inserire agli art. 23 e 24 della tariffa un sconto del 10 % per gli utenti che in maniera comprovata effettuano il compostaggio domestico con riutilizzo in proprio del compost .

Villafranca Tirrena Lì . 19/08/2014

I Consiglieri





At S. S. & Co. Ullswater
Pleidler lead
Cordigle

AL PRESIDENTE. SECCIONES: C.R.

Villefranche T. H.

Il Sottoscritto
in Relazione
Officiale
Villafranca T.M.
Consiglio Pichler
ALLA TARI

LE TABELLE DI PROIEZIONE DI TARIFFE MERCATOLOGICHE DELLE CATEGORIE SOPRA ALTA TASSA VARIABILE € 700

W. W. Miller

1-9-W

Al Congahan



Agnieszka Bialecka

13641 4 P.M.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to G. LAMBERTO

IL PRESIDENTE
f.to A. D'ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to A. CUTRONA

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
dal al
col n. del Registro Pubblicazioni

IL MESSO

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno al giorno a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa furono presentate reclami.
in fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li

f.to

la presente deliberazione è esecutiva

addi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to

IL SINDACO

f.to

E' copia conforme all'originale, addi

IL SEGRETARIO GENERALE

.....